**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PALESTRA ANNESSA AL PLESSO SCOLASTICO DI CA’ LANCIARINO**

L’anno 2022 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_ presso la Sede Municipale di Urbino

TRA

COMUNE DI URBINO

E

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**PREMESSO:**

* che i Comuni di Sassocorvaro/Auditore, Tavoleto, Montecalvo in Foglia e Urbino sono comproprietari dell’immobile sito a Montecalvo in Foglia in loc. Ca Lanciarino che ospita il plesso scolastico “Anna Frank”;
* che l’immobile in oggetto è stato concesso in uso all’I.C. “Anna Frank”, che ne ha quindi la piena disponibilità, per lo svolgimento delle attività didattiche del plesso scolastico;
* che il plesso dispone di una palestra con annessi spogliatoi utilizzata per lo svolgimento delle attività motorie degli alunni e per altre iniziative ricreative organizzate dalla scuola in corso d’anno;
* che peraltro da anni le locali associazioni sportive richiedono l’utilizzo della palestra e degli spogliatoi in orario extrascolastico per lo svolgimento delle attività sportive (corsi, allenamenti ecc.);
* che è compito degli enti locali promuovere la pratica sportiva, in particolare quella svolta senza fini di lucro, al fine di favorire il benessere psicofisico delle persone e la socializzazione delle stesse;
* che risulta pertanto opportuno affidare la gestione della palestra e degli spogliatoi in orario extrascolastico a soggetto esterno, mediante stipula di apposita convenzione per disciplinare le modalità e i termini della gestione e i relativi obblighi;
* che, dal 01.01.2018, il Comune di Urbino ha assunto al gestione amministrativa e finanziaria del plesso scolastico di Ca Lanciarino e pertanto spetta allo stesso regolare i rapporti inerenti alla scuola compresa la stipula di convenzioni/contratti;
* che con determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_ della Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP – Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione è stato approvato apposito avviso di gara per l’affidamento in concessione della gestione della palestra annessa al plesso di Ca’ Lanciarino per il periodo di 1 anno con possibilità di proroga ed è stato approvato lo schema della presente convenzione;
* che con determinazione n.\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_ della Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP – Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione è stato individuato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ quale soggetto aggiudicatario a cui affidare la gestione in oggetto.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 - OGGETTO**

Il Comune di Urbino, come sopra rappresentato, affida la gestione della palestra con annessi spogliatoi della scuola Anna Frank sita nel Comune di Montecalvo in Foglia in loc. Ca’ Lanciarino in orario extrascolastico alla società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che, come sopra rappresentata, accetta.

La gestione dovrà essere resa alle condizioni tutte previste dalla presente convenzione e sulla base del Progetto presentato in sede di gara allegato sotto la lettera “A”.

La gestione comprende, oltre alla palestra e agli spogliatoi, anche tutti gli arredi, le attrezzature e il materiale in dotazione all’impianto sportivo nello stato in cui si trovano.

L’utilizzo della palestra dovrà avvenire in orario extrascolastico; a tale scopo all’inizio di ciascun anno scolastico la scuola comunicherà al gestore gli orari provvisori e definitivi di utilizzo dell’impianto da parte degli alunni per le attività didattiche ordinarie e quello per le eventuali altre iniziative programmate dalla scuola in corso d’anno.

**ART. 2 – DURATA**

La presente convenzione avrà la durata di anni uno, con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo contratto e, comunque, dall’inizio dell’attività se precedente, con possibilità di proroga per un altro anno in accordo tra le parti.

**ART. 3 – CANONE**

Il gestore dovrà corrispondere al Comune di Urbino/I.C. Anna Frank, a titolo di canone d’uso, la somma annua di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA comprensiva del consumo dell’acqua, dell’energia elettrica e del riscaldamento .

Tale somma dovrà essere liquidata in n. 2 rate alle seguente scadenze:

€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA entro il mese di febbraio

€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA entro il mese di agosto.

Il mancato rispetto dei pagamenti entro le scadenza stabilite comporta, previa diffida, l’immediata risoluzione del contratto e l’attivazione delle procedure legali di recupero del credito.

**ART. 4 – MODALITÀ DI UTILIZZO**

La gestione deve essere prestata nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica e con l'osservanza delle ordinanze del Sindaco o di altra Autorità Pubblica.

La struttura deve essere condotta e conservata con la massima cura e riconsegnata al termine della gestione nello stesso stato in cui è stata concessa.

Nessuna modifica può essere apportata dall’Associazione, anche a sua cura e spese, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il gestore, oltre che utilizzare l’impianto per le proprie attività sportive, dovrà riservare un minimo di 10 ore settimanali da concedere ad altre associazioni sportive del territorio, in orari compatibili con quelli necessari per l’attività del gestore. In tali casi il gestore resta comunque il solo responsabile del corretto utilizzo dell’impianto.

Si precisa che la palestra dovrà essere utilizzata esclusivamente per attività sportive e comunque compatibili con la destinazione d’uso dei locali.

Il gestore, nell’individuare i soggetti a cui concedere in uso la palestra, dovrà privilegiare le associazioni no profit che svolgono attività di tipo sociale e non lucrative.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il gestore dovrà comunicare al Comune di Urbino e alla scuola il programma di utilizzo dell’impianto con indicazione delle associazioni ammesse e dei relativi orari.

Si conviene che, di norma, lo svolgimento delle gare ufficiali a cui partecipano le associazioni hanno la priorità su ogni altra attività programmata.

**ART. 5 – TARIFFE**

Il gestore dovrà riscuotere direttamente dalle altre associazioni ammesse all’utilizzo dell’impianto le seguenti tariffe massime stabilite in accordo con il Comune di Urbino:

€ 16,00 all’ora nel caso di utilizzo dell’impianto da parte di soggetti/associazione che svolgono attività a pagamento;

€ 8,00 all’ora nel caso di utilizzo dell’impianto da parte di soggetti/associazioni che svolgono attività senza scopo di lucro.

Il gestore può stabilire agevolazioni tariffarie nel caso di utilizzo prolungato dell’impianto e per uso saltuario dello stesso.

L’applicazione di tariffe maggiori rispetto a quelle stabilite comporta l’immediata risoluzione della convenzione.

Il gestore si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi di legge in materia fiscale e contabile.

**ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del concessionario:

* la custodia e sorveglianza dei locali che dovrà essere garantita da un proprio socio/dipendente durante l’intero orario di apertura della palestra; al riguardo il gestore si impegna a non consegnare ad altri soggetti fruitori della palestra le chiavi dell’impianto;
* la segnalazione tempestiva al Comune e alla scuola di eventuali danni arrecati;
* il riordino e la pulizia e sanificazione giornaliera dei locali e delle attrezzature, compresi i servizi igienici e gli spogliatoi, anche nel caso di uso della sala da parte di altri soggetti nel rispetto delle misure in vigore per il contenimento della pandemia da COVID-19;
* l’individuazione di personale idoneo alla tipologia dell’utenza per la sorveglianza e pulizia dei locali;
* il corretto utilizzo dei locali nel rispetto della loro destinazione d’uso e comunque accogliendo all’interno del locale un numero di persone non superiore a quello massimo consentito, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dei locali;
* la manutenzione ordinaria dei locali compresi gli interventi di minuta riparazione (fino ad una spesa massima di € 150,00) degli arredi e attrezzature presenti effettuati previa autorizzazione del Comune;
* il risarcimento per eventuali danni arrecati alla struttura o alle attrezzature e per eventuali ammanchi;
* stipula di una polizza assicurativa R.C.T. con massimale non inferiore a € 1.550.000,00 per ogni sinistro e con massimale di 517.000,00 per ogni persona, che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione del servizio ed a garanzia di tutti gli eventuali danni a persone e cose che possano verificarsi nel corso dell’esecuzione del servizio stesso;
* stipula di polizza assicurativa contro gli infortuni che dovessero subire i propri tesserati nel corso dell’attività svolta nell’impianto.
* il rispetto di tutti gli adempimenti di legge connessi alla sicurezza dei propri lavoratori impiegati nella gestione con tempestiva segnalazione al Comune alla scuola di eventuali pericoli che dovessero presentarsi.

# ART. 7 – PERSONALE

La concessionaria si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni richieste con idonea organizzazione aziendale.

Il concessionario sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti fra il medesimo e il personale stesso, nonché del mantenimento dei buoni rapporti di collaborazione fra il suo personale e quello comunale avente diretta causa con il servizio di cui trattasi.

Il concessionario dovrà applicare al personale in argomento tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria di appartenenza e gli eventuali accordi integrativi nonché le leggi e i regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione degli infortuni, sulla tutela dei lavoratori, sull’igiene del lavoro ed in generale tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia, ferma restando la completa responsabilità del concessionario per eventuali inadempienze.

Tutti gli emolumenti al personale e relativi oneri (assicurazioni sociali, assicurazione obbligatoria, oneri fiscali, ecc.) nonché ogni responsabilità comunque dipendente o connessa al rapporto di lavoro sono a completo carico del concessionario; l’Ente comunale resta completamente estraneo al rapporto di lavoro del personale impiegato dal concessionario.

La stipula del contratto di concessione in esame non instaura alcun rapporto di lavoro tra il concessionario e l’Amministrazione Comunale né tra questa e gli operatori di cui il concessionario si avvale per la gestione della struttura concessa.

**ART. 8 – OBBLIGHI DEL COMUNE**

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

* le spese per le utenze dei locali quali energia elettrica, riscaldamento, acqua; peraltro, qualora si registri un incremento anomalo di tali spese, il Comune si riserva di richiederne il parziale rimborso al gestore;
* le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto e quelle ordinarie che comportano una spesa superiore a € 150,00.

Il Comune si impegna inoltre a collaborare, per quanto di propria competenza, al corretto utilizzo dell’impianto e a favorire la promozione della pratica sportiva con particolare riguardo a quella di tipo sociale, aggregativo e senza fini di lucro.

**ART. 9 – OBBLIGHI DELLA SCUOLA**

Sono a carico dell’Istituzione Scolastica:

* la comunicazione al gestore degli orari delle attività scolastiche e delle altre esigenze entro il mese di ottobre di ciascun anno;
* l’eventuale comunicazione, con preavviso di almeno 7 giorni, di ulteriori iniziative che richiedono l’utilizzo della palestra;
* la consegna delle chiavi dell’impianto.

La scuola si impegna inoltre a collaborare, per quanto di propria competenza, al corretto utilizzo dell’impianto e a favorire la promozione della pratica sportiva con particolare riguardo a quella di tipo sociale, aggregativo e senza fini di lucro.

**ART. 10 – RISERVA**

La scuola e i Comuni comproprietari si riservano di utilizzare l’impianto sportivo per ulteriori iniziative/manifestazioni di rilevante interesse pubblico per un numero massimo di 20 giorni all’anno con preavviso al gestore di almeno 5 giorni; in tali casi il gestore è tenuto ad assicurare la disponibilità, la sorveglianza e la pulizia dell’impianto senza pretendere alcun compenso.

Resta inteso che nei 20 giorni non sono compresi quelli necessari per le attività scolastiche ordinarie (scrutini, esami ecc.).

# ART. 11 – SPONSORIZZAZIONE

Al fine di incrementare le entrate permettendo l’equilibrio di bilancio della gestione, la concessionaria potrà esporre all’interno della struttura sportiva cartelli/striscioni per la pubblicizzazione di prodotti o soggetti economici a condizione che siano sottoscritti regolari contratti di sponsorizzazione, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e che venga rispettata la normativa fiscale in materia. Allo scadere della concessione la ditta dovrà rimuovere a propria cura e spese ogni materiale pubblicitario.

**ART. 12 – DIVIETO DI SUB APPALTO**

E' fatto assoluto divieto al gestore di concedere in subappalto la gestione dei locali concessi, pena la risoluzione immediata della presente convenzione, fermo restando il risarcimento dei danni.

**ART. 13 – CONTROLLO E VIGILANZA**

La vigilanza ed il controllo sull’attività svolta avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dalla Scuola e dalle Amministrazioni comunali comproprietarie.

Le valutazioni conclusive, relative alle verifiche ed ai controlli di cui ai precedenti punti, saranno espresse per iscritto e comunicate al gestore.

Qualora siano accertate gravi violazioni delle disposizioni di legge e o previste nel presente atto, il Comune si riserva di revocare, previa diffida, la concessione dell’impianto.

**ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La violazione o l'inadempimento da parte del gestore degli obblighi di cui ai precedenti articoli, determina la risoluzione " ipso iure - ipso facto " del rapporto, salvo il risarcimento dei danni.

Si verifica altresì la risoluzione del contratto qualora:

* il gestore ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di legge o inosservanza di ordinanze e prescrizioni del Sindaco;
* si verifichi lo scioglimento o, comunque, l’estinzione per qualsiasi causa dell’Associazione;
* per gravi motivi di igiene e sanità pubblica;
* per abbandono degli impianti o per gravi carenze nella manutenzione, previa diffida da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r;
* per applicazione di tariffe maggiori di quelle stabilite.

La risoluzione è pronunciata dall'Amministrazione Comunale con atto motivato da notificarsi al gestore.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, qualora emergano impreviste ragioni di opportunità o di pubblico interesse, dandone preavviso al gestore almeno trenta giorni prima; la revoca non comporta diritto alcuno di risarcimento a favore del concessionario ed è pronunciata dall'Amministrazione Comunale con atto motivato.

Alla scadenza del contratto, o in qualunque caso di cessazione anticipata dello stesso, i Comuni rimarranno comproprietari di tutte le opere eventualmente realizzate nell'impianto, senza che il gestore possa pretendere alcun compenso.

## ART. 15 – STIPULA DEL CONTRATTO

L’Amministrazione Comunale darà comunicazione dell’aggiudicazione fissando il termine per la stipula del contratto.

La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata firmata digitalmente secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a carico del soggetto contraente.

L’Amministrazione Comunale, per motivate ragioni, potrà richiedere al concessionario, che non potrà rifiutare, l’inizio dell’attività nelle more della stipula del contratto.

**ART. 16 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La concessionaria, come sopra rappresentata, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Per quanto sopra le parti convengono espressamente che, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136, la concessionaria dichiara, inoltre, che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente al presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. La concessionaria si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART. 17 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

La concessionaria è Responsabile del trattamento relativamente agli interessati ed alle rispettive categorie di dati personali degli stessi, ricevuti dalla stazione appaltante quale Titolare del trattamento, assicurando di essere in possesso delle sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del R.E. 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.

Nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto il Responsabile è pertanto tenuto a rispettare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare gli artt. da 28 a 36 del R.E. 679/2016, nonché l’art 2 *quaterdecies* del Codice privacy, nel caso in cui per il trattamento intenda avvalersi di personale alle proprie dipendenze, garantendo in tal caso che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza od abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento dovrà informare il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Titolare del trattamento vigilerà circa il puntuale rispetto da parte del Responsabile della normativa in materia di protezione dei dati personali, riservandosi di verificare in particolare il rispetto dell’art. 28, comma 3, lett. h), nonché dell’art. 30, comma 2.

La violazione delle norme del R.E. 679/2016 e del Codice privacy, a ritenersi imperative, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto.

**ART. 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Si informa la concessionaria che il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ed il Codice di Comportamento del Comune di Urbino, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, sono disponibili nella sezione on line “Amministrazione Trasparente” del sito comunale al link:

//www.gazzettaamministrativa.it/opencms/\_gazzetta\_amministrativa/amministrazione\_trasparente/\_marche/\_urbino/10\_dis\_gen/020\_att\_gen/.

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice Generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune di Urbino approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013.

La concessionaria dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dell’impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**ART. 19 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si intendono richiamate le disposizioni di legge che disciplinano la materia.

Il presente atto, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è suscettibile di registrazione soltanto in caso d’uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Tutte le spese relative al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del gestore.

Letto, approvato e sottoscritto